

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

---

LA SCUOLA  
D'APPLICAZIONE GIURIDICO-CRIMINALE

PRESSO LA

R. UNIVERSITÀ DI ROMA



ROMA  
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO  
LIBRERIA  
1927 - ANNO V

## INDICE-SOMMARIO

---

I. Scopi della Scuola di Applicazione giuridico-criminale. Sua fondazione ed origine .....	<i>Pag.</i> 7
II. Attuale ordinamento della Scuola d'Applicazione giuridico-criminale. Sua disciplina nello Statuto 22 novembre 1924 della R. Università di Roma »	11
III. La sede della Scuola di Applicazione giuridico-criminale. I Laboratorii ed i Musei. La Biblioteca criminologica specializzata .....	» 13
IV. Il funzionamento della Scuola d'Applicazione giuridico-criminale .....	» 14
V. Le lezioni e le esercitazioni .....	» 15
VI. I corsi ed il loro raggruppamento (« gruppo biologico » e « gruppo giuridico »). I programmi .....	» 16
VII. Iscrizione alla Scuola d'Applicazione giuridico-criminale .....	» 25
VIII. Il metodo degli esami .....	» 27
IX. Una Rivista, organo dei lavori della Scuola d'Applicazione giuridico-criminale .....	» 27
X. La Scuola di Applicazione giuridico-criminale nel giudizio del Rettore della R. Università di Roma »	28
XI. Orario dei singoli corsi .....	» 32

---

---

---

## I. Scopi della Scuola d'Applicazione Giuridico-Criminale Sua fondazione ed origine (anno 1911).

Per iniziativa di Enrico Ferri e per concorde disegno dei competenti Ministeri, del Rettore dell'Università, e del Direttore dell'Istituto di Esercitazioni della Facoltà Giuridica, sorgeva nell'anno accademico 1911-1912 la *Scuola d'Applicazione giuridico-criminale*, col programma di integrare l'insegnamento universitario del diritto e della procedura penale — affidato ad una sola cattedra — con pratiche esercitazioni, secondo le esigenze della scienza moderna per la lotta preventiva e repressiva contro il delitto.

Fin dal nascere della *Scuola d'applicazione giuridico-criminale*, il primo manifesto programmatico ne poneva in rilievo gli scopi (1).

Questi sono essenzialmente :

a) completare l'insegnamento del diritto e della procedura penale coi dati della sociologia, dell'antropologia, della statistica criminale ed, in generale, di quegli altri insegnamenti — biologici e giuridici — dei quali lo studio dell'uomo delinquente e l'esame dei reati e della pena ha continuamente bisogno, nonchè coi metodi moderni di ricerca e fissazione delle tracce dei reati e di scoperta e identificazione dei loro autori;

b) cimentare e controllare continuamente, con dimostrazioni sperimentali, le nozioni delle varie branche della criminologia, addestrandolo gli allievi nelle ricerche pratiche, nella conoscenza dell'uomo delinquente, nell'esercizio concreto delle pro-

---

(1) Cfr. sugli inizi della Scuola: *La Scuola d'applicazione giuridico-criminale a Roma e il Corso di storia naturale del delitto a Torino*, in *Scuola positiva*, febbraio 1912.

fessioni di giudice, di rappresentante del Pubblico Ministero, di ufficiale della polizia giudiziaria, di avvocato difensore, di direttore di carcere o riformatorio (1).

Il primo degli scopi accennati si consegue facendo largo posto — nella *Scuola d'Applicazione giuridico-criminale* —

(1) ARTURO SANTORO, in un opuscolo edito in Roma, 1923, presso « La Fionda », così tracciava il programma e gli scopi della *Scuola d'Applicazione giuridico-criminale* :

« Creare un Istituto vivo ed operoso che valorizzasse il metodo sperimentale — gloria delle tradizioni italiane dal Rinascimento in poi — un Istituto che fosse palestra di studi teorici e pratici insieme e di indagini dirette su vari aspetti e sulle cause della criminalità ; formare nei giovani l'abito mentale per le ricerche complesse che la criminologia esige ; preparare gli allievi all'esercizio professionale di avvocati, magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria, ecc. — ecco il programma col quale la Scuola è nata.

« L'iniziativa, oltre che dalle ragioni di carattere generale dianzi lumeggiate, è stata ispirata anche da considerazioni particolari al campo del diritto in genere e del diritto criminale in specie.

« Invero, il diritto è necessariamente scienza formale, disciplina di regole fisse ; ma, perchè abbia una presa nella realtà della vita e non resti una mera esercitazione scolastica, presuppone la conoscenza dei rapporti vari e multiformi che si propone di regolare.

« Che cosa sarebbe il legislatore dell'industria che sconoscesse il meccanismo industriale ? Che cosa sarebbe il legislatore della proprietà terriera che ignorasse i sistemi di cultura e di sfruttamento agricolo ?

« E che cosa sarebbero il legislatore, il magistrato, l'avvocato penale senza la conoscenza del delinquente, nella complessità della sua struttura bio-psichica e nella specialità dei suoi comportamenti e delle sue reazioni all'ambiente sociale ?

« La necessità di non limitarsi alla conoscenza puramente formale delle norme positive, ma di comprendere e di inquadrare l'intera realtà dei rapporti sociali, se esiste nel campo del diritto privato, è tanto più avvertita dal criminologo, il quale deve valutare le azioni delittuose nella profondità della loro genesi individuale e nelle immane ripercussioni sociali e adeguare la sanzione punitiva al danno da esse arrecato ed alla pericolosità del soggetto.

« Emerge, quindi, la necessità di non restringere lo studio criminalistico alla conoscenza del solo Diritto Penale, ma di allargarlo alla conoscenza dell'Antropologia generale e criminale, della Psicologia generale e giudiziaria, della Sociologia e della Statistica Criminale, della Medicina Legale, della Psichiatria e della Neuropatologia, delle Discipline carcerarie e correttive, ecc.

« Solo in questa ampiezza di visione si può abbracciare e intendere il fenomeno criminoso, per il quale i paradigmi preconcepi non possono bastare. Solo vivificando del loro contenuto necessario le norme della legge penale, si può evitare, nell'applicarle, di commettere errori ed ingiustizie ».

ad una serie d'insegnamenti che, di solito, l'Università trascura e la cui conoscenza, spesso rudimentale ed imperfetta, è esclusivamente affidata all'iniziativa ed al buon volere del singolo. Così — accanto al Diritto ed alla Procedura Penale, che nelle Università esauriscono la coltura criminalistica — sono sorti — nella *Scuola d'Applicazione giuridico-criminale* — gli insegnamenti di « Antropologia generale e criminale », di « Antropologia carceraria », di « Psicologia sperimentale giudiziaria », di « Pratica medico-legale », di « Studio dei delinquenti comuni », di « Studio dei delinquenti pazzi e neuropatici », di « Tecnica dell'istruttoria giudiziaria », di « Diritto penale comparato », di « Diritto penale finanziario e polizia fiscale », di « Discipline carcerarie e correttive », di « Polizia e pratica dell'emigrazione », di « Infortunistica », di « Esame e discussione di casi giuridici », di « Esame e discussione di processi penali autentici ». Ben 14 insegnamenti i quali, sebbene distinti didatticamente, confluiscono nello scopo di fornire la più compiuta e precisa conoscenza dell'uomo delinquente, del sistema dei reati e delle pene, dei metodi di ricerca e di scoperta dei delitti. L'altro scopo emerge da tutto il congegno — prevalentemente *applicativo e dimostrativo* — della Scuola. Ogni enunciazione teoretica deve trovare la sua conferma nelle osservazioni sperimentali, nell'esame del delinquente, nello studio del cadavere e dei pezzi anatomici, nelle visite di stabilimenti penitenziari, di riformatori per minorenni, di manicomi criminali (1).

In coerenza a tali criteri direttivi, le lezioni hanno luogo frequentemente nelle carceri (Regina Coeli), nel Manicomio prov. di Sant'Onofrio), nell'Istituto di Medicina legale (Policlinico), nell'Istituto di Antropologia (Via del Collegio Romano, 26), o anche nella sede della Scuola (Via degli Staderari, 19), ma sempre col corredo di fotografie dimostrative, di proiezioni cinematografiche, di modelli (in legno e in gesso) di tecnica carceraria, della macchina per fotografia metrica e di altri delicati strumenti d'osservazione, di reperti anatomici, ecc. Bellissime collezioni di fotografie ingrandite sono continuamente a disposizione dei professori e degli alunni.

---

(1) Cfr. R. A. FROSALI: *Le visite scientifiche della Scuola d'applicazione giuridico-criminale*, in *Scuola Positiva*, luglio 1916; GUIDO TADINI: *Le visite scientifiche della Scuola d'applicazione giuridico-criminale*, ivi, 1927.

Il metodo *dimostrativo* — che si contrappone al metodo cattedratico — ha nella *Scuola d'Applicazione* una vivace affermazione — che conferisce alla *Scuola* stessa una caratteristica unica e peculiare — nella discussione di casi giuridici tratti dalla pratica delle Corti e dei Tribunali e di processi penali autentici, che è cura dello stesso Direttore di scegliere ogni anno, fra i più caratteristici, presso l'Archivio di Stato (1). L'addestramento degli allievi nell'oratoria forense colma una lacuna dei nostri ordinamenti scolastici e post-scolastici.

« Dov'è una sola cattedra di tirocinio defensionale, di eloquenza forense, di esercitazione all'avvocatura ? » (2) si domandava PAOLO ORANO. Oggi — grazie all'iniziativa di ENRICO FERRI — quella cattedra esiste.

Inoltre, le discussioni forensi hanno luogo e si svolgono non su casi astratti e faticosamente architettati dai professori, ma sopra casi e processi concreti e realmente occorsi, nei quali la vita prepara e condensa i multiformi suoi aspetti e problemi.

Per ulteriori chiarimenti del programma della *Scuola d'Applicazione*, riportiamo parte del discorso tenuto nel gennaio 1913 da ENRICO FERRI (3).

« L'Università moderna deve modificarsi secondo le nuove esigenze sociali. Nata nel Medio Evo in Italia, ed ora proseguita quasi in quella forma dall'Inghilterra, l'Università non era allora che una specie di fidecommesso intellettuale trasmesso di generazione in generazione. L'Umanesimo e la Riforma ne iniziarono la trasformazione colle critiche di Erasmo, di Rabelais, di Lutero. È la Germania che instaura la Università moderna ad Halle e a Gottinga, dopo che Melantone propugnò anche là il ritorno allo studio dei classici, e dopo il fervido sviluppo delle scienze naturali. Onde Cristiano Wolff al fidecommesso medievale dell'*ipse dixit* opponeva la « libertà d'insegnare » insieme alla « libertà di imparare ». E se è vero che in Germania, come di solito, il romanticismo filosofico intese dare dell'Università un concetto troppo astratto, dicendo con Fichte che essa « è la scuola dove si apprende l'uso scientifico della ragione », è anche vero che ivi l'Humboldt in

---

(1) Il Procuratore del Re autorizza, di volta in volta, l'Archivio di Stato a fornire alla Scuola gli atti dei processi.

(2) Cfr. PAOLO ORANO, nella rivista *La fionda*, Roma, novembre 1920, pag. 15.

(3) Cfr. *Il secondo anno della Scuola di applicazione giuridico-criminale*, in *Scuola positiva*, gennaio 1913.

parte reagiva, in nome delle scienze naturali ormai signoreggianti sullo scibile umano.

« Ora, come notava recentemente il prof. Calò dell'Istituto superiore di Firenze, la Università contemporanea assume sempre più il duplice carattere di essere *Scuola* e *Laboratorio* insieme e di avere una funzione anche educatrice oltre che di istruzione superiore.

« E questo, non tanto nel senso di quella che i tedeschi contemporanei chiamano la « pedagogia universitaria », quanto nel senso che anche nelle scienze giuridiche e sociali il laboratorio si deve aggiungere all'insegnamento cattedratico, perchè, come dicevano i grandi italiani del Rinascimento da Leonardo a Galileo — *l'uomo operando impara*. Per tale modo, la Facoltà giuridica coi suoi Seminari o Scuole d'applicazione, oltre il *sapere*, insegna il *metodo di apprendere* (cioè di lavorare) e coi rapporti personali tra professori ed allievi estende e rafforza la sua funzione educatrice.

« Questa esigenza moderna del laboratorio scientifico (come si è istituito in questa *Scuola d'applicazione*, grazie ai sussidi generosi dei Ministeri e dell'*Istituto Universitario di esercitazioni giuridiche*), è tanto più evidente ed urgente nel campo della criminologia, che prima del rapporto giuridico tra la legge e l'atto che la viola, deve conoscere e studiare l'uomo che compie questo atto. Se nel diritto privato può bastare (e non del tutto) la regola romana che « dal fatto nasce il diritto », nel diritto penale è vero soprattutto il pensiero di Cicerone che « dalla natura dell'uomo bisogna trarre la natura del diritto ».

## II. Attuale ordinamento della Scuola d'Applicazione giuridico-criminale - Sua disciplina nello Statuto 22 novembre 1924 della R. Università degli studi di Roma.

La *Scuola d'Applicazione giuridico-criminale* sorse, amministrativamente, come una speciale Sezione di quell'« Istituto di esercitazioni » della R. Università di Roma, che non aveva autonomia e indipendenza, ma era parte integrante della stessa Università.

L'« autonomia » — che l'ordinamento universitario GENTILE ha accordato e codificato per gli Istituti di istruzione supe-

riore — ha determinato un mutamento radicale nel modo di essere e nella condizione giuridica della *Scuola d'Applicazione giuridico-criminale*.

Essa oggi non fa più parte dell'« Istituto di esercitazioni giuridiche » (Seminario), ma — accanto ad esso — ha una individualità propria e ben determinata.

Invero, lo Statuto della R. Università di Roma — che il Ministro per l'istruzione pubblica ha approvato con Decreto 22 novembre 1924 — all'art. 23 detta :

« Alla Facoltà giuridica dell'Università di Roma sono annessi :

« a) l'Istituto di esercitazioni giuridiche (Seminario) ;

« b) la *Scuola d'Applicazione giuridico-criminale* (Seminario) ».

Risulta, quindi, dal predetto Statuto che la *Scuola d'Applicazione giuridico-criminale* — pur facendo parte della R. Università di Roma — è da essa separata amministrativamente, in quanto ha una propria autonomia, onde essa è un Istituto parallelo all'« Istituto di esercitazioni giuridiche », ma del tutto indipendente.

Le grandi linee dell'ordinamento della *Scuola d'Applicazione* risultano da quattro altri articoli del predetto Statuto dell'Università di Roma, articoli ai quali sono da aggiungere le norme interne che, per il funzionamento e la disciplina della Scuola stessa, ha emanato o sarà per emanare il Consiglio dei docenti dell'Istituto.

L'art. 32 dello Statuto mentovato dispone : « La *Scuola d'Applicazione giuridico-criminale* — ordinata anch'essa come Seminario — ha lo scopo di addestrare nella teoria e nella pratica delle discipline giuridico-criminali ».

Art. 33 : « Possono iscriversi alla Scuola gli studenti e i laureati in giurisprudenza ».

« Possono iscriversi anche gli stranieri, studenti e laureati in legge, previo assenso del Rettore ».

Art. 34 : « Alla fine di ogni anno accademico, viene rilasciato agli iscritti, che abbiano assiduamente frequentate le esercitazioni per tutto l'anno, un certificato di frequenza » [ed anche un « diploma » per chi superi gli esami finali].

Art. 35 : « La direzione didattica della Scuola è affidata al professore di Diritto penale dell'Università di Roma ».



### III. La sede della Scuola d'Applicazione giuridico-criminale.

#### I Laboratorii ed i Musei. La Biblioteca criminologica specializzata.

La sede della Scuola in *Via Staderari*, 19, Roma (19) — nel centro della Capitale — è al primo piano del Palazzo Carpegna, posto tra Palazzo Madama, sede del Senato, e il palazzo della Sapienza, a cui è stato riunito con un cavalcavia, che dall'Università porta direttamente all'Istituto di esercitazioni della Facoltà Giuridica.

Tra le ampie severe sale alla Scuola destinate, la maggiore (aula V) è adibita per l'insegnamento. Ed ivi la Biblioteca speciale, già all'inizio del 2° anno, copriva dei suoi scaffali le alte pareti.

Le Riviste si trovano nella contigua grande « Sala di consultazione » dell'Istituto di esercitazioni, e costituiscono ormai, non meno della Biblioteca speciale, un prezioso materiale di studio, sia per il loro numero, sia per esservi le collezioni complete anche più rare, come quelle dell'*Archivio di psichiatria* del LOMBROSO, della *Rivista di discipline carcerarie*, del *Mitteilungen der internationalen Kriminalistischen Vereinigung*, della *Oesterreichische Zeitschrift f. Strafrecht*, della *Révue Pénitentiaire et de dr. pén.*, della *Révue de droit pénal et de criminologie*, dell'antico *Foro penale*, senza dire della *Rivista penale*, della *Giustizia penale*, della *Rivista carceraria*, del *Progresso del dir. criminale*, della *Rivista di dir. e proc. penale*, della *Scuola Positiva*, del *Bollettino* della Scuola di Polizia scientifica, della *Rivista di antropologia*, dell'*Encephale*, della *Zeitschrift für angewandte Psychologie und psychologische Samm.*, della *Deutsche Strafrechts Zeitung*, della *Rassegna di studi psichiatrici*, della *Psiche*, del *Dizionario penale*, della *Cassazione Unica*, dei *Quaderni di psichiatria*, della *Scuola pen. umanista*, della *Scuola pen. unitaria*, ecc.

Nella stessa « Sala di consultazione » e locali contigui si trovano le collezioni delle Riviste di tutto l'Istituto di Esercitazioni, le Enciclopedie, i Lessici, la collezione fin dal 1814 delle leggi e decreti del Regno, le legislazioni estere, i Dizionari, i Codici, gli Atlanti, Dizionari biografici, ecc.

S'intende come la Scuola abbia nella sua Biblioteca speciale non solo i codici e le leggi e regolamenti speciali in materia penale, processuale penale, carceraria, di polizia, manicomiale,

coloniale, d'ordinamento giudiziario, ecc., ma anche i *lavori preparatori*, sì italiani che stranieri, gli *Atti parlamentari*, ecc., e tutte le pubblicazioni ufficiali inerenti.

La Biblioteca speciale della Scuola ha un proprio *schedario*, per materia e per autore, che comprende anche le *Miscellanec.*

Formano parte integrante della Scuola il Laboratorio di Psicologia sperimentale, il Laboratorio di Medicina Legale, il Museo di Medicina Legale, il Museo carcerario, ecc. — Le stesse autorità giudiziarie, già autorizzate dal Ministro per la giustizia, forniscono alla Scuola, per i suoi Musei, gli oggetti e corpi di reato che abbiano interesse criminalistico.

#### IV. Il funzionamento della Scuola d'applicazione giuridico-criminale.

Il funzionamento della Scuola procede agile e senza formalità od impacci, facilitata dalla schietta cordialità che i docenti usano verso gli allievi, e dalla selezione di questi, che, con l'iscrizione (a pagamento) alla Scuola, automaticamente si opera.

Per realizzare il migliore affiatamento fra insegnanti ed allievi, il numero di questi è limitato, ogni anno, a non più di ottanta. Sono, così, possibili quei continui ed immediati contatti, che costituiscono il più forte stimolo alla meditazione ed allo studio e la migliore guida al lavoro.

Il fatto, quindi, che l'iscritto segua il docente passo passo, senza soluzioni di continuità, nella successione logica del suo pensiero e delle cose illustrate, e spesso anzi partecipi egli stesso allo svolgimento del Programma (il che anche importa studio e preparazione al di là dell'orario d'insegnamento), costituisce la base psicologica così del senso di spontanea disciplina, come di una orientazione comune fra gli iscritti, siano studenti, o magistrati, o funzionari, o avvocati.

La comunicazione e la continuità di rapporti, poi, fra essi e i docenti, la silenziosa severità di tutto l'ambiente dell'Istituto di Esercitazioni, fatto per gli studiosi e per gli studi, la costante puntualità degli orari nelle quotidiane lezioni sono altrettanti elementi di organicità interiore della Scuola e di quella comune orientazione fra gli iscritti, che presto si cimenta con la cordialità dei reciproci rapporti d'ogni giorno: onde, dopo le

prime lezioni, è un caldo e vivo affiatamento, sia di sentimento, sia di pensiero e di lavoro, che si forma naturalmente fra i vari gruppi e fra docenti e discenti.

La presenza, poi, fra gli allievi, di magistrati, ufficiali superiori dei carabinieri e della guardia di finanza concorre, determinando una salutare emulazione, a rinsaldare la disciplina nella scolaresca.

## V. Le lezioni e le esercitazioni.

Per tutte quelle esercitazioni, esperimenti, esami dei « protocolli » di esperimenti, ecc., che non fanno parte delle ore di lezione e che si svolgono sia nella sede della Scuola, sia al Manicomio Provinciale di S. Onofrio, diretto dal prof. Giannelli, sia alla Scuola di polizia scientifica (ora Scuola Superiore di Polizia) diretta dal prof. Ottolenghi, sia all'Istituto di medicina legale (alla « Morgue »), pure diretto dal prof. Ottolenghi, sia all'Istituto di Antropologia, diretto dal prof. Sergi, i docenti prendono volta volta accordi con gli iscritti.

Così dicasi per le consultazioni bibliografiche, per la nozione pratica della suppellettile scientifica e del suo uso, e per quanto altro serve alla massima utilizzazione — da parte degli iscritti — della Biblioteca speciale e dei Laboratori e Musei della Scuola. A tale uopo, poi gli iscritti si possono rivolgere in ogni giorno — compresi i festivi — ai segretari (1), nella Scuola stessa.

Quanto alle visite agli Stabilimenti carcerari, ai Riformatori ed agli istituti privati per minorenni (es. Rifugio Majetti), queste si fanno verso la fine dei Corsi per un criterio, di cui l'esperienza ha pienamente confermato la ragione: e cioè che le lezioni ed esercitazioni già fatte — e non quelle sole del Corso di discipline carcerarie e correttive, ma quelle anche degli altri Corsi — hanno costituito, a un certo punto, negli iscritti quella somma di nozioni e quell'orientamento metodologico, per cui essi sono in grado di compiere le visite a ragion veduta e di trarne il massimo profitto. Sulle loro osserva-

---

(1) I segretari della Scuola di Applicazione giuridico-criminale — avv. ARTURO SANTORO e RAOUL A. FROSALI — non si dedicano solamente al complesso funzionamento amministrativo della Scuola, ma danno aiuto, e suggerimenti agli allievi, facilitandone e guidandone il lavoro e collaborando coi docenti.

zioni vengono poi chiamati a riferire — nelle ultime lezioni di Discipline carcerarie e correttive — alcuni iscritti, ciascuno in rapporto ai vari aspetti degli Istituti visitati. Tali relazioni vengono discusse dagli altri iscritti e dal docente, e talune di esse vengono poi pubblicate.

Diamo questi particolari, perchè abbiamo constatato con quale interesse sono rilevati, riprodotti, esaminati così nella stampa scientifica, come dai professori, magistrati, e funzionari stranieri che, per propria iniziativa o per missioni ufficiali, vengono a visitare la *Scuola di Applicazione giuridico-criminale* e a studiarne il funzionamento (1).

## VI. I Corsi ed il loro raggruppamento - I programmi.

I Corsi d'insegnamento sono distinti in due gruppi: il gruppo *biologico* e il gruppo *giuridico*.

### a) Gruppo biologico.

#### 1. — SERGIO SERGI. — Antropologia generale e criminale.

Introduzione storica.

La morfologia normale e le sue deviazioni — Le anomalie morfologiche degli organi della vita vegetativa e della vita di relazione: esposizione generale e classificazione.

Anomalie morfologiche dell'età, del sesso, delle razze.

---

(1) Cfr. *Rivista di discipline carcerarie e correttive*, an. XXXIX, parte I, pag. 96; *Riv. dir. e proc. pen.*, an. IV, parte I, 645; *Revue pénitentiaire et dr. pénal*, an. XXXVII, pag. 248; *Mjesecnik pravnickoga društva u Zagrebu*, an. VII, 192; *Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung*, XX, 338 e 522. Altri recenti ampi studi sulla Scuola, sono stati pubblicati recentemente: cfr. ZURCHER E.: *Ferris Schule für Kriminalrechtsanwendung und einige allgemeine Bemerkungen zur Frage des akademischen Unterrichts in der Untersuchungstechnik*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, an. XXVII, 103; CALON EUGENIO CUELLO: *La enseñanza de las ciencias penales*, in *Revista general de legislación y jurisprudencia*, an. LXIII, pag. 5. Questi studi sono tradotti in *Sc. Pos.*, gennaio 1916, pag. 55 e segg.

Cfr. inoltre, da ultimo, dott. JEON MCRUZI: *Studiul drep penal si al Stiutelor criminologia in Rome*, in *Revista penala*, Bukarest, ottobre 1925, pag. 470; ten. dei Carabinieri dott. F. SMERGANI (allievo della Scuola): *La Scuola d'applicazione giuridico-criminale*, in *Fiamme d'argento*, gennaio 1927, Firenze.

La correlazione: le anomalie morfologiche e le funzioni.  
Fisiopatologia degli organi, e anomalie.

Le variazioni normali e patologiche: sue forme, cause e fattori.

Anomalie progressive e regressive.

Atavismo e patologia.

Teratogenesi e degenerazione.

I caratteri e la natura del delinquente.

## 2. — BENIGNO DI TULLIO — Antropologia carceraria.

L'antropologia applicata ai detenuti.

La popolazione captiva. — Suo smistamento e « seriazione ». Criteri. L'omogeneità degli internati in uno stesso stabilimento.

La disciplina negli stabilimenti carcerari. Il lavoro carcerario e le attitudini individuali.

La rieducazione dei condannati. La scheda biografica.

Il servizio di osservazione psichiatrica nelle carceri di Roma e di altri grossi centri.

## 3. — SANTE DE SANCTIS. — Psicologia sperimentale giudiziaria(1).

Cos'è la psicologia sperimentale. I metodi psicologici; l'« esperimento psicologico ». Esperimento di psico-fisiologia.

Esperimento di associazione con la chiave di ROMER.

Protocollo. La psicologia individuale e il metodo dei *mental-tests*.

La psicologia collettiva: giury, stampa, opinione pubblica.

Come si raccoglie una testimonianza collettiva.

Psicologia individuale dell'imputato. L'indagine psicologica e la fisiologica.

Psico-analisi dell'imputato. Esperienze di psico-analisi.

Psicologia individuale del testimone. I sentimenti dell'imputato e la memoria del testimone. Esperienze di memoria.

---

(1) I Corsi di psicologia sperimentale giudiziaria — per il grande interesse onde li accoglie il pubblico degli studiosi, anche dei non allievi della Scuola d'Applicazione giuridico-criminale — vengono annualmente riassunti: v. rendiconto del Corso per gli anni 1915 e 1916, in *Scuola positiva*, 1918, pagg. 172 e 497; per l'anno 1919, *ivi*, 1919, pag. 384; per l'anno 1920, *ivi*, 1920, pag. 254; per l'anno 1921, *ivi*, 1921, pag. 623; per l'anno 1924, *ivi*, pag. 560; per l'anno 1925, *ivi*, pag. 491.

Esperimento con *tests* pel saggio del senso morale dell'imputato.

Il problema della « volontà » nella psicologia giudiziaria. Psicologia generale della « volontà ».

Psicologia sperimentale moderna della « volontà ». Esperimenti di forza della determinazione.

Esperimenti di inibizione di abitudini.

Che cos'è la suggestibilità. Esperimenti di suggestibilità.

4. — ATTILIO ASCARELLI. — **Esercitazioni di pratica medico-legale (1).**

Esercitazioni sul vivo e sul cadavere, parti di cadavere, corpi di reato, armi, indumenti, macchie di sangue, ecc., allo scopo medico-legale di : — *a*) insegnare il metodo di osservazione ; — *b*) avviare alla conoscenza degli effetti delle lesioni e delle cause di morte : — *c*) stabilire l'identità personale e l'integrità fisica dei soggetti ; — *d*) porre e risolvere le questioni medico-legali interessanti problemi giudiziari.

II. Discussioni orali sui diversi quesiti medico-legali forniti dalla casistica, allo scopo di : *a*) insegnare a formulare i quesiti medico-legali ; — *b*) rilevare la necessità di nuove indagini ; *c*) valutare le indagini fatte.

Tanatologia — Omicidio e lesioni personali — I reati sessuali (stupro, ecc.). L'infanticidio. — Tossicologia.

5. — AUGUSTO GIANNELLI. — **Studio clinico dei delinquenti pazzi e neuropatici (2).**

Illustrazione clinica dei disturbi psichici elementari. Disturbi sensoriali ; disturbi della memoria (amnesie e paramnesie) ; idee fisse ; idee deliranti e deliri sistematizzati ; disturbi della vita affettiva e della condotta.

Presentazione ed illustrazione clinica di delinquenti affetti da : *a*) epilessia ed isteria ; — *b*) follia morale ; — *c*) intossica-

(1) È di utile consultazione il volume dello stesso prof. ASCARELLI, *Manuale di medicina legale*, Roma, 1923, Sampaolesi editore.

(2) Cfr. per i criteri direttivi di questo COISO DE SANCTIS e OTTOLENGHI: *Trattato pratico di psicopatologia forense*, Milano, 1909-912, Soc. editrice libraria (vol. I: *I criminali* ; vol. II: *L'esame dell'alienato e del criminale. Gli alienati*).

zione alcoolica ; — *d*) forme deliranti ; — *e*) forme di demenza, demenza precoce, demenza senile, demenza paralitica) ; *f*) deficienze mentali.

Illustrazione del concetto della delinquenza come anomalia, e dei suoi rapporti con la infermità di mente.

6. — SALVATORE OTTOLENGHI. — **Esame somatico e psichico del delinquente.**

Dimostrazioni pratiche su delinquenti minorenni e adulti, fuori del carcere e nel carcere, allo scopo di :

*a*) far conoscere praticamente il metodo di esame somatico e psichico, rilevando specialmente le anomalie della persona e della condotta ;

*b*) mettere in evidenza la natura del delinquente, le cause che lo spingono a delinquere, la sua temibilità e correggibilità ;

*c*) avviare gli studiosi alla pratica degli interrogatori ;

*d*) indicare le applicazioni della conoscenza del delinquente nelle funzioni giudiziarie, penitenziarie, di pubblica sicurezza, e di pubblica assistenza.

*b*) Gruppo giuridico.

7. — ALFREDO NICEFORO. — I. — **Tecnica dell'istruttoria giudiziaria (1).**

*L'ispezione del luogo del delitto.* — Fotografia giudiziaria del luogo del delitto. Trasformazione della fotografia giudiziaria in piano di architetto.

*Fotografia metrica del cadavere e delle ferite.*

*Le traccie.* — Traccie di passi. Riproduzione, conservazione e confronto delle traccie di passi. Traccie di dita, di mano e d'unghie. Studio delle impronte digitali.

*Le traccie invisibili.* — Metodi per renderle visibili ed attuarne il confronto e lo studio.

---

(1) Del prof. NICEFORO cfr. *L'istruttoria giudiziaria nell'arte e nella scienza*, Prolusione per l'inaugurazione dell' XI anno della Scuola di Applicazione giuridico-criminale, in *Scuola positiva*, 1922, I, pag. 28, ed il vol. *L'enquête judiciaire scientifique*, Paris, 1907.

*Traccie diverse.* — Esame del corpo dell'incolpato e dei suoi vestiti. Esame dei corpi del reato.

*Lo studio di un documento.* — Carta, inchiostro, calligrafia, stampa, impronte, pieghe, falsificazioni, cancellature, contenuto letterario.

*Identificazione del vivo e del cadavere.*

I vari sistemi d'Europa e d'America per l'identificazione (sistemi antropometrici, dattiloscopici, ecc.). Schede d'identificazione (1).

## II. — Sociologia criminale e Statistica giudiziaria e carceraria.

Fattori sociali del delitto. Inchieste monografiche su gruppi e famiglie di delinquenti. — Distribuzione geografica della criminalità. Come si fa una statistica giudiziaria. — La statistica carceraria. La scheda individuale (biopsichica) nelle carceri e nei riformatori. Esercitazioni di tecnica statistica.

## III. — Antropologia e Demografia delle classi povere.

*La classe e la professione.* — Caratteri fisici e fisiologici degli uomini appartenenti alle classi povere (statura, peso, cranio, ecc.). Caratteri psicologici. Caratteri demografici. Caratteri etnografici. Etiologia dei caratteri rinvenuti.

*Antropometria delle professioni.* — Esame biologico e sperimentale del lavoro e della produttività professionale.

*Zone di ricchezza e zone di povertà.* — Esame statistico e antropologico.

## 8. — JOSTO SATTA — Diritto penale finanziario e polizia fiscale (2).

I. *I reati fiscali.* — Contrabbando — Classificazione del contrabbando e dei contrabbandieri — Danno sociale apportato

---

(1) Sulla scuola italiana di identificazione, che fa capo al professore OTTOLENGHI ed il cui metodo viene insegnato in questo Istituto, cfr. *La seconda conferenza internazionale di polizia a New-York*, in *Scuola positiva*, marzo-maggio 1926.

(2) Del prof. SATTA cfr. i lavori: *La polizia giudiziaria fiscale (Defetti, inconvenienti e necessità di riforme)*, in *Scuola positiva*, 1922, I, pag. 323; *Il dinamismo del contrabbando* Roma, Tipogr. di legislazione speciale, 1923-1924, vol. I *Il contrabbando*; vol. II *Le leggi dinamiche del contrabbando*; vol. III *I contrabbandieri*. Ed inoltre il vol. sul *Decreto penale finanziario*, Roma, 1924.



dal contrabbando — Fattori della criminalità contrabbandiera. Spinta a delinquere e dinamica del contrabbando.

II. *Polizia fiscale*. — Organi, mezzi ed azione — Scarsa efficacia dell'azione preventiva — Difficoltà nell'azione repressiva per difetto di denuncia — Lentezza, incertezza e indulgenza dell'azione punitiva: conseguenze — Effetti della cointeresenza degli agenti di polizia giudiziaria mediante il reparto dei proventi contravvenzionali.

III. *I reati fiscali giuridicamente considerati*. — Il contrabbando ed il tentativo — L'indagine sul dolo nei reati che la legge definisce « casi di contrabbando » (contrabbando formale) — L'associazione contrabbandiera — Le aggravanti del contrabbando, e il contrabbando come circostanza aggravante di altri reati connessi — Esame critico della giurisprudenza relativa.

IV. *La penalità*. — Caratteri delle pene pecuniarie proporzionali — Cumulo materiale delle pene pecuniarie — Garanzie speciali per le pene pecuniarie — Caratteri ed estensione della confisca — Competenza dell'autorità finanziaria ad applicare le pene pecuniarie (il decreto intendentizio) — Difetti del sistema delle sanzioni penali dettate per i reati fiscali — Esame critico della giurisprudenza relativa.

#### 9. — BRUNO FRANCHI. — **Discipline carcerarie e correttive** (1).

Contenuto e posizione delle discipline carcerarie. Caratteri e complessità dei servizi nello stato attuale della legislazione, e nel diritto criminale in formazione. — Esecuzione e giurisdizione penale. La liberazione condizionale, e l'impossibilità della sua giustificazione sistematica nel diritto attuale. — Tendenza degli Stati liberi a porre i servizi carcerari alla dipendenza del Ministero della giustizia.

Efficienza *giuridica* dell'essersi dall'Antropologia e Sociologia criminale richiamata sul delinquente l'attenzione scientifica e legislativa; rivendicate al pazzo e all'anomalo in genere, la qualità e le garanzie di uomo e di cittadino, si sostituisce la

---

(1) Per un più esteso rendiconto di questo corso, v. E. CIACCIO: *Il corso di discipline carcerarie tenuto nell'anno 1925*, in *Scuola Positiva*, marzo maggio 1926.

giurisdizionalizzazione delle misure di sicurezza all'abbandono del pazzo e dell'anomalo all'« amministrazione ».

Umanesimo e positivismo — Il *non odio* al delinquente. Sua distinzione dal sentimentalismo per il « povero carcerato ».

Difetti immanenti della pena carceraria, resi maggiormente sensibili :

a) dalla odierna medicina. — *Carceri e tubercolosi. Turbe del ricambio e della cenestesi. Intossicazione e auto-intossicazioni. Auto-suggestioni. Considerazioni sulla indisciplina carceraria.* — La segregazione cellulare ;

b) dalla civiltà giuridica delle odierne democrazie — La maggior libertà della vita libera. — Le sperequazioni obbiettive e subbiettive ;

c) dalla odierna economia industriale. — *Lavoro carcerario* ; per sè stesso e in rapporto alla concorrenza alla e dalla industria libera ;

d) dalla odierna psicologia. — L'emulazione nel male. — Della opportunità e del costo di stabilimenti distinti per minorenni condannati.

Storia della pena carceraria e delle altre forme di sanzione. — Diritto penale romano. Inesistenza, in esso, del carcere come pena. — Diritto penale canonico. — Medio Evo. — Rivoluzione francese.

La letteratura carceraria, e le riforme, dalla Rivoluzione francese alla nascita dell'Antropologia criminale, e dopo.

Istituti complementari e sostitutivi del carcere. Il *Manicomio criminale*, prima e dopo la legge del 1904 sui manicomi. Il *Teratocomio*. La *Casa di custodia* e la sua liquidazione : critica antropologico-criminale e giuridica della semi-infermità di mente. Il *Sanatorio criminale*. La *Casa per cronici*. La *Colonia agricola*. La *Deportazione* e sue specie. Le *Pene corporali*.

Riforma carceraria scientifica. L'edilizia carceraria e la classificazione antropologico - criminale dei detenuti. — Le misure di sicurezza. — Le altre sanzioni. — Il carcere giudiziario e l'integrazione antropologico-criminale della istruttoria.

I Riformatori dello Stato e i Riformatori privati in Italia. La Riforma Doria. Gli ostacoli alla piena sua salutare esplicazione.

La riforma carceraria belga : sua illustrazione.

Visite di Carceri giudiziarie, di Case penali, di Riformatori, di Manicomî comuni e di Manicomî criminali dai punti di vista tecnico-edilizio, disciplinare, giuridico.

10. — FILIPPO GRISPIGNI. — **Diritto criminale comparato.**

I. *Introduzione.* — Importanza del diritto comparato. I diversi scopi ai quali può servire lo studio del diritto comparato. Il posto del codice penale italiano nella odierna trasformazione del diritto penale. Le più recenti riforme di diritto penale all'estero.

II. *Il reato e gli altri elementi del giudizio di pericolosità criminale.* — Il reato. Sua differenza dagli altri illeciti. Il reato come sintoma della personalità criminale. Il reato come causa, oltrechè di danno, anche di pericolo. Il reato come causa di danno sociale e di pericolo sociale indiretto.

III. Il valore « causale » e il valore « sintomatico » del reato. La prevalenza di tali valori rispettivamente, prima e dopo l'avvenimento del reato.

IV. Il concetto di « pericolo criminale » e di « pericolosità criminale ». Il giudizio di pericolosità criminale. Importanza del reato avvenuto, come elemento del giudizio di pericolosità.

V. Del grado di pericolosità criminale. Valore sintomatico generale e speciale del reato. Valore sintomatico eventualmente contrastante degli elementi costitutivi e delle circostanze del reato.

VI. Gli altri elementi — oltre il reato — del giudizio di pericolosità criminale.

VII. *Il delinquente.*

VIII. *La sanzione criminale.* — La lotta contro il reato. Mezzi indiretti e mezzi diretti: la sanzione criminale nel momento della minaccia e nel momento dell'applicazione concreta.

IX. Funzione di prevenzione generale e di prevenzione speciale. Eventuale antitesi delle medesime. Forme di attuazione della prevenzione speciale.

X. Caratteri specifici della sanzione criminale. La sanzione criminale nel sistema di tutte le sanzioni giuridiche.

XI. Condizioni per la concreta applicazione della sanzione

criminale. Mancanza di tali condizioni, ed istituti che ne derivano. Il soggetto passivo della concreta applicazione della sanzione criminale.

XII. *Conclusioni.* — Il concetto del diritto criminale secondo le più recenti tendenze legislative. (Progetto FERRI di Codice Penale Italiano; Codice Penale Russo; Codice Penale Argentino e Codice Penale Peruviano; Progetto Cubano di Codice Penale; Progetto Rocco di Codice Penale Italiano).

11. — ENRICO FERRELLI. — **Esame dottrinale e pratico di processi penali autentici - Esercizi di dibattimento e d'oratoria forense.**

Esame di processi penali autentici (di pretura, tribunale, corte d'appello, corte d'assise, cassazione, tribunale supremo militare) presi dagli archivi giudiziari. — Studio della loro struttura in rapporto alle norme del diritto materiale e formale. Formulazione di motivi di impugnazione contro le sentenze.

Esperimenti di dibattimento penale ed esercizi di oratoria forense in rapporto all'arte di parlare in pubblico, e al metodo di esporre i risultati delle proprie osservazioni (si discutono i più caratteristici processi di omicidio, di ferimento, di infanticidio, di furto, di rapina, di delitti di libidine, di falsità, di frode).

L'allievo deve sostenere, a seconda i casi, la parte di avvocato difensore, di rappresentante del Pubblico Ministero, di parte civile. Critica delle discussioni da parte del professore. — Norme e suggerimenti circa la forza suggestiva delle argomentazioni, la valutazione delle prove e la formulazione del giudizio (sentenza).

12. — SILVIO LONGHI. — **Esercitazioni di diritto e procedura penale con discussione di casi giuridici.**

Si propongono « casi giuridici » occorsi nella pratica giudiziaria, e si indica la relativa letteratura. L'allievo deve risolverli subito o dopo meditazione a casa. Qualche volta, deve stendere una relazione (per abituarsi a scrivere in linguaggio giuridico).

Quando un allievo riferisce, gli altri sono invitati ad interloquire ed, eventualmente, a confutare. Il professore discute le varie opinioni manifestate e conclude.

Si offrono sentenze da impugnare, affinchè l'allievo le valuti criticamente dal punto di vista del diritto sostanziale e processuale, e formuli i motivi d'impugnazione.

S'insegnano praticamente il meccanismo e lo svolgimento della procedura penale. (Larghissima è la casistica delle questioni trattate durante tutti gli anni di attività della Scuola).

13. — GIUSEPPE DE MICHELIS. — **Polizia dell'emigrazione.**

Il fenomeno migratorio — Cause, sviluppo, andamento, direzione — Statistiche — La protezione dell'emigrante — Le leggi relative alla polizia dell'emigrazione — Il diritto penale degli emigranti (emigrazione clandestina).

14. — GIACINTO FORNACA. — **Infortunistica.**

Gli infortuni sul lavoro. Concetto medico-legale.

Classificazione degli infortuni sul lavoro. L'infortunio e il diritto penale. L'infortunio come delinquenza colposa. La frode negli infortuni (infortuni procurati e simulazione d'infortuni).

L'azione sociale contro gli infortuni sul lavoro, e l'ordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

## VII. **Inscrizione alla Scuola.**

Le iscrizioni si raccolgono nel dicembre di ogni anno (poichè l'anno scolastico ha inizio a gennaio e dura fino a tutto maggio) presso la Segreteria della Scuola.

Per iscriversi occorre presentare domanda in carta da bollo, corredata dai titoli di studio giustificativi e dalla bolletta comprovante il pagamento della tassa di iscrizione. Questa — da pagarsi presso la Cassa dell'Università — è di lire 50 per gli studenti, di lire 80 per i laureati ed i funzionari.

I funzionari devono, per iscriversi alla Scuola, inviare la istanza per il tramite del Ministero da cui dipendono.

Gli ufficiali dei Carabinieri Reali, della R. Guardia di finanza e del Corpo di Pubblica sicurezza sono prescelti dai rispettivi Comandi e destinati a frequentare la Scuola d'applicazione giuridico-criminale, in speciale missione.

Particolare giovamento ritraggono dagli insegnamenti ap-

plicativi i giovani magistrati (della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione militare), i laureati in giurisprudenza che devono far la pratica di avvocato, e gli ufficiali dei Carabinieri.

Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, gen. ENRICO DI SAN MARZANO, così scriveva in data 16 dicembre 1925 al Direttore della Scuola: « Il prezioso contributo di guida e di esperienza che le discipline criminologiche portano nel vasto campo di azione affidato ai Carabinieri Reali, e più specialmente in quello di polizia giudiziaria, m'induce a chiedere anche quest'anno che ufficiali dell'Arma siano ammessi a frequentare la Scuola con tanto intelletto ed amore diretta da V. S. ». Ed ancora, il 16 giugno 1926, nel prendere atto dell'esito degli esami sostenuto dagli ufficiali: « Poichè sono sicuro che tale esito lusinghiero debba non solo attribuirsi alla diligenza dei discepoli, ma anche, e soprattutto, alla perizia didattica dei maestri, ed al vivissimo interesse che suscitano le materie di studio sapientemente scelte e fissate nei programmi, pregoLa di voler gradire i sensi della mia gratitudine » (1).

Ed il Ministero dell'interno, scriveva in data 1° dicembre 1924: « La frequenza ai Corsi riuscì di fatto sommamente utile alla coltura professionale degli ufficiali e dei funzionari che la frequentarono » (2).

Simile constatazione faceva il Ministero della giustizia per la frequenza dei magistrati, ed il Comando generale della R. guardia di finanza per i suoi ufficiali.

E l'« Album dei visitatori » della Scuola si fregia di notevoli firme di illustri personalità della scienza e dell'insegnamento, che hanno espresso i più lusinghieri giudizi su questo originale Istituto italiano (3).

(1) Nel 1927, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha destinato a perfezionarsi nella Scuola quindici ufficiali, quasi tutti laureati in giurisprudenza o laureandi.

(2) Nel 1927, il Ministro dell'Interno ha destinato a frequentare la Scuola d'applicazione giuridico-criminale quattro ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza.

(3) Da ultimo è sorta, con gli stessi criteri della Scuola di applicazione giuridico-criminale, per iniziativa del Ministero dell'Interno austriaco, il « Kriminalistisches Institut » (con sede a Vienna), le cui materie d'insegnamento sono l'antropologia, la psicologia giuridico-criminale, la psichiatria forense, la dactiloscopia, etc., etc.

Del resto, anche in Italia, l'*Istituto di polizia tributaria investigativa* (Libreria dello Stato, settembre 1924, n. 123) ha imitato la Scuola d'applicazione giuridico-criminale, tracciando un programma prevalentemente applicativo per i Corsi di preparazione degli ufficiali di polizia tributaria.

### VIII. Il metodo degli esami.

Gli esami hanno luogo in due gruppi, gruppo *giuridico* e *biologico*. La distribuzione delle materie fra i due gruppi è indicata nel quadro delle discipline, che abbiamo or ora esposto.

Il Direttore presiede agli esami di entrambi i gruppi, come ad entrambi assiste il segretario, con i registri che rispecchiano e documentano l'attività dei singoli iscritti giorno per giorno, durante i singoli Corsi.

Coloro che sono ammessi agli esami, per avere frequentato il *minimum* richiesto di due terzi delle lezioni di ciascun Corso, e che ne hanno fatto domanda (anche verbalmente al segretario) sono chiamati nell'ordine cronologico della loro iscrizione per gli esami stessi.

All'esame del gruppo giuridico il candidato estrae a sorte *due materie*, e poi *una tesi* per ognuna, e quindi discute sulle due tesi. Così anche per il gruppo biologico.

Le *tesi d'esame* vengono distribuite almeno 15 giorni prima, e gli esami, in unica sessione, hanno luogo in giugno.

Le classificazioni — in sessantesimi — si basano su un giudizio complessivo della prova di esame e dell'attività del candidato durante i Corsi. La *lode* si attiene ad un eccezionale complesso di attitudini.

Il *Diploma*, la cui dicitura, forma e decorazione furono accuratamente studiate nelle adunanze dei docenti e approvate dal Rettore, attesta della frequenza e del superato esame, e reca le firme del Direttore e dei docenti, oltre alla firma del Rettore e il timbro della R. Università di Roma.

Agli iscritti che ne fanno richiesta ed hanno frequentato almeno due terzi di tutte le lezioni di ciascun corso, viene rilasciato un *Attestato di frequenza*.

### IX. Una Rivista, organo della Scuola. — Il Premio Ferri.

I lavori dei docenti e degli allievi più meritevoli, e i rendiconti dei corsi, nonché le profusioni del Direttore della Scuola ed, in genere, tutta l'attività più caratteristica della Scuola stessa, sono pubblicati nella *Scuola Positiva* (anni XXXIV di vita), l'autorevole Rivista di diritto, procedura penale e di discipline criminologiche.

La pubblicità dei lavori e delle dissertazioni costituisce, per gli allievi, il più ambito premio ed il mezzo migliore di emulazione.

Vi è poi il premio di lire mille che s'intitola ad ENRICO FERRI, e che il Consiglio dei docenti assegna annualmente all'allievo più meritevole, che abbia compiuto nella Scuola un lavoro originale di criminologia.

### X. La Scuola d'Applicazione giuridico-criminale nel giudizio del Rettore della R. Università di Roma.

Sarebbe assai lungo riportare i più importanti giudizi, che molte personalità e Riviste hanno espresso sul funzionamento di questa Scuola, singolare istituto che non trova altro esempio in Italia e che l'estero va imitando (1).

Già nel 1915, il compianto Rettore prof. ALBERTO TONELLI poteva constatare che « la Scuola d'applicazione giuridico-criminale ha acquistata meritata fama ».

Fra le manifestazioni più recenti è da riportare il discorso che, in occasione dell'inaugurazione del xv anno accademico della Scuola d'applicazione giuridico-criminale, il 18 gennaio 1926, pronunciava il prof. GIORGIO DEL VECCHIO, Magnifico Rettore della Regia Università di Roma (2).

« Questa cerimonia, con la quale s'inaugura il xv anno di vita della Scuola di applicazione giuridico-criminale, deve essere considerata come una manifestazione di lavoro, di disciplina, di fede nel necessario, ininterrotto, progressivo svolgersi della scienza.

« Quando ancora dominava nelle nostre università e, specialmente, diciamo pure, nelle Facoltà giuridiche, quasi esclusivamente quel metodo cattedratico, contro cui tanti strali si volsero e che solo di recente ha trovato quasi dappertutto il suo correttivo col provvido istituto delle esercitazioni, l'iniziativa ardita e geniale di ENRICO FERRI ha creato qui un

(1) Visitò nel 1918 la Scuola di Applicazione giuridico-criminale il giudice americano Lindsey — l'iniziatore de' tribunali per minorenni — il quale vi tenne una Conferenza sulla criminalità giovanile (v. in *Scuola positiva*, 1918, pag. 402).

(2) V. il discorso d'apertura del xv anno scolastico della Scuola d'applicazione giuridico-criminale, tenuto dal Rettore prof. GIORGIO DEL VECCHIO, in *Scuola Positiva*, gennaio 1926.



centro di studi, che non volevano essere e non furono soltanto teorici e dottrinali, ma anche pratici, applicativi, sperimentali. La sua Scuola di applicazione giuridico-criminale voleva ri-congiungersi ad una delle più pure tradizioni italiane, cioè a quella del metodo sperimentale o galileiano. Essa volle con questo metodo avviare alle ricerche complesse della criminologia, formare l'abito mentale dei giovani chiamati ad esercitare l'ufficio di magistrati, di avvocati, o di ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria. Questa Scuola, in 14 anni compiuti di sua vita, ha avuto ben 1200 allievi, accorsi anche dai più lontani paesi, dal Giappone, dall'America; una buona parte di essi, una notevole percentuale, fu appunto di stranieri, desiderosi di abbeverarsi alle pure fonti della scienza italiana (1).

« Io credo che nessuno possa disconoscere l'importanza e l'utilità degli insegnamenti professati in questa Scuola. Forse — consentitemi di dirlo con la mia consueta franchezza — fu un errore iniziale, oggi superato, l'aver voluto in un primo tempo legare le proprie sorti, almeno apparentemente, ad una particolare filosofia, che allora era in voga, la filosofia positivista. Io — che fui sempre e che resto seguace della filosofia idealista — ho, pur tuttavia, sempre riconosciuto e riconosco le benemerenzze di questa Scuola, poichè il considerare il delitto nei suoi fattori etiologici, nelle sue relazioni colle condizioni dell'ambiente, lo studiare, oltre che il delitto in astratto, l'uomo delinquente, per commisurare alle complesse condizioni di fatto la sanzione penale, è una esigenza elementare della nostra coscienza scientifica e anche morale, è una di quelle esigenze che debbono essere affermate quali che siano i presupposti metodologici. Mi pare che si possa dire a questo proposito ciò che giustamente si è osservato a proposito dei precetti elementari della morale. I moralisti sono in dissenso fra loro rispetto ai metodi: alcuni fondano la morale sopra la rivelazione, altri sulla ragione, altri sulla biologia, e persino sulla fisica; però le norme elementari del bene e del male sono sostanzialmente le medesime. Il precetto che « non si deve fare agli altri ciò che non si vorrebbe fosse fatto a noi stessi » si può dimostrare per vie diverse, e anche opposte, ma rimane, nondimeno, inerrollabile.

« Così mi sembra che le verità fondamentali, sulle quali si fonda la Scuola di applicazione giuridico-criminale, siano al

---

(1) Durante il 1926 (xv della Scuola), ottanta allievi frequentarono la Scuola d'Applicazione giuridico-criminale.

riparo del mutare dell'aura filosofica. A parer mio, anzi, quei postulati si giustificano ancor meglio movendo da premesse puramente idealistiche. E sono lieto di ricordare che, di recente, la mente geniale di ENRICO FERRI ha espressamente riconosciuto come, anche secondo premesse idealistiche, si giunga a conclusioni sostanzialmente conformi a quelle cui si era giunti partendo da altre premesse metodologiche.

« Del resto, l'utilità e l'importanza della Scuola di applicazione giuridico-criminale è dimostrata dai fatti, per un'esperienza che dura ormai da tre lustri. L'opera di uomini come FERRI, DE SANCTIS, NICEFORO, LONGHI, GRISPIGNI, SATTÀ, DE MICHELIS, OTTOLENGHI, ASCARELLI, GIANNELLI, SERGI, SANTORO, FROSALI — non pretendo di fare un elenco completo e chiedo; anzi, venia per le involontarie omissioni — l'opera di uomini così egregi non poteva non dare quei frutti che diede in fatto: frutti eccellenti non soltanto per la quotidiana amministrazione della giustizia, ma anche per importanti riforme che hanno ricevuto o stanno per ricevere il suggello legislativo per merito del Governo nazionale fascista.

« E, poichè ho accennato al Governo nazionale fascista, lasciatemi fare ancora un'osservazione cheavrà, se non altro, il merito di essere l'ultima. Si è mormorato — ora con accento fiero, ora con accento patetico — contro le pretese menomazioni di libertà, che sarebbero state perpetrate dal Governo fascista. Ora io vi domando, domando alla vostra coscienza: non è l'esistenza stessa di questa Scuola la prova vivente della libertà che si esplica anche negli studi, anche nell'insegnamento, in questa stessa Università, che per la benevola fiduc'ia de' Governo nazionale ho l'onore di rappresentare? In questa nostra Università non fioriscono simultaneamente, non prosperano in pari tempo insegnamenti diversi e anzi opposti, nelle premesse, nei metodi, negli atteggiamenti del pensiero? Questa coesistenza dimostra che nella Scuola, come in tutti gli altri campi, come nelle officine, come negli uffici, vi è posto per tutti, intendo per tutti coloro che sono animati da propositi di serio lavoro e che mirano in buona fede al bene della Patria.

« Io termino qui, perchè non voglio privarvi più a lungo, con la mia povera e disadorna parola, del godimento che sta per esservi dato dalla parola ben altrimenti eloquente ed alata di ENRICO FERRI, il quale, voi lo sapete, non è soltanto uno

scienziato illustre e geniale, ma è anche un principe dell'eloquenza, un mago della parola.

« A lui e ai suoi valorosi collaboratori io porto il mio plauso ed il mio augurio che la loro opera, che è di lustro alla Patria ben oltre i suoi confini, continui a svolgersi per molti anni altrettanto feconda ».

## XI. Orario dei singoli Corsi.

### *Lunedì*

ore 17  $\frac{1}{2}$  - 18  $\frac{1}{3}$  . . . . prof. IOSTO SATTA  
» 18  $\frac{1}{2}$  - 19  $\frac{1}{2}$  . . . . » BRUNO FRANCHI

### *Martedì*

ore 17 - 18 . . . . . prof. SILVIO LONGHI  
» 18 - 19 . . . . . » SANTE DE SANCTIS (1)

### *Mercoledì*

ore 18 - 19 . . . . . » ALFREDO NICEFORO (2)

### *Giovedì*

ore 16 - 17 . . . . . prof. AUGUSTO GIANNELLI (3)

### *Venerdì*

ore 17 - 18 . . . . . prof. GIACINTO FORNACA  
» 18 - 19 . . . . . » ENRICO FERRI

### *Sabato*

ore 17 - 18 . . . . . prof. ATTILIO ASCARELLI  
» 19 - 20 . . . . . » SERGIO SERGI (4)

### *Domenica*

ore 10 - 11 . . . . . prof. SALVATORE OTTOLENGHI (5)  
» 11 - 12 . . . . . » BENEDETTO DI TULLIO (6)

(1) Le lezioni del prof. DE SANCTIS si tengono nel « Laboratorio di psicologia sperimentale », nello stesso Palazzo Carpegna (piano terra).

(2) Provvisoriamente, essendo impedito il prof. NICEFORO, lo sostituisce il prof. SALVATORE OTTOLENGHI, coadiuvato dagli assistenti dott. GIRI e SORRENTINO.

(3) Le lezioni del prof. GIANNELLI si tengono nel « Manicomio provinciale di Sant'Onofrio ».

(4) Le lezioni del prof. SERGI si tengono nella sede dell' « Istituto di Antropologia », via del Collegio Romano, 26.

(5-6) I proff. OTTOLENGHI e DI TULLIO tengono lezioni nei locali della « Scuola Superiore di Polizia », via delle Mantellate.